



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

7/10/2013

Alla c.a. Responsabile Amministrativo

Oggetto

Autotrasporto c/proprio e c/terzi: bonus accisa sul gasolio per autotrazione - III trimestre 2013

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Per i consumi di gasolio effettuati nel III trimestre solare 2013 è possibile presentare la dichiarazione per il recupero del bonus a decorrere dal 01/10/2013 e fino al 31/10/2013. Al riguardo, sul sito dell'Agenzia delle Dogane sono già disponibili sia il modello di dichiarazione che il relativo software.

Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel **periodo 01/07/2013 – 30/09/2013**, l'Agenzia delle Dogane ha confermato l'entità del beneficio in misura pari a € **214,18609** per mille litri di gasolio, invariato rispetto al trimestre precedente.

Per ottenere il diritto all'utilizzo in compensazione o il rimborso del credito d'imposta spettante per il **III trimestre 2013**, i soggetti interessati devono presentare nel mese di Ottobre 2013 specifica dichiarazione all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia). Tale adempimento deve avvenire nel rispetto delle modalità contenute nel regolamento emanato col D.P.R. 277/2000.

Per la predisposizione delle domande-dichiarazioni e la relativa stampa sono già disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane <http://www.agenziadogane.gov.it/> (percorso: "accise" - "benefici per il gasolio da autotrazione" - "benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2013"), sia il modello di dichiarazione che il relativo software.

Inoltre, i contribuenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.. Al riguardo:

- 1) essi devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo dell'E.D.I.;
- 2) le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione e le modalità tecnico-operative di trasmissione dati tramite l'E.D.I., sono disponibili sul sito (nella specifica sezione ad esso relativa).

Le imprese che scelgono di utilizzare l'importo del credito sorto nel **TERZO TRIMESTRE 2013** in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 241/97, devono:

- attendere la formazione del credito mediante il silenzio-assenso, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuto il diniego dell'Ufficio, OPPURE mediante un'eventuale comunicazione di "convalida" esplicita da parte dell'Ufficio (se ciò avviene prima della formazione del

silenzio-assenso);

- indicare nel mod. F24 l'importo del credito nella sezione "Erario" con il codice tributo: **"6740"** ("Credito d'imposta - agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori");

- utilizzare il credito in compensazione **entro e non oltre il 31 Dicembre 2014** (ossia "entro il 31 Dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto"). Pertanto, nel mod. F24 indicare come "anno di riferimento": **2013 e/o 2014** (anni nei quali si può eseguire la compensazione);

- per l'eventuale eccedenza non utilizzata entro il 31 Dicembre 2014, richiedere il rimborso con apposita istanza al competente Ufficio **entro il 30 Giugno 2015**, a pena di decadenza.

Per comprovare i consumi di gasolio per autotrazione ai fini del beneficio in oggetto:

- per gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, in c/terzi o in c/proprio, **è sempre necessaria la relativa fattura d'acquisto**

- per i soggetti esercenti le attività di trasporto di persone è sufficiente la sola **scheda carburante**.

Il bonus in commento:

- non concorre alla formazione del reddito

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi

- non rileva neppure ai fini IRAP

- deve essere indicato nel **quadro RU, sezione "Caro petrolio" del modello UNICO** relativo al periodo di riferimento. La mancata indicazione, tuttavia, non è a pena di decadenza dal beneficio. A decorrere dai consumi di gasolio effettuati nel corso del 2012 non si applica più il limite annuale di Euro 250.000 quale soglia massima di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni alle imprese.